



CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”

OPERA PIA ISCRITTA AL N.1744 DELL'ALBO REGIONALE DEGLI ENTI ASSISTENZIALI

PARTITA IVA e CODICE FISCALE 81000690818

Regolamento sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Adottato dal Commissario Straordinario nella seduta del 5 Agosto 2011 con delibera n.54

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le regole generali di norma applicabili alla stipulazione di contratti di CO.CO.CO. presso l'IPAB di cui all'art. 2222 e seguenti e dell'articolo 2229 e seguenti del Codice Civile che non configurano rapporti di lavoro subordinato, ne sono assimilabili alla fattispecie del lavoro autonomo occasionale;
2. Risultano, altresì, esclusi dal presente regolamento gli incarichi a contratto di cui all'art. 110 del D.Lgs. n.267/2000;
3. L'IPAB può conferire incarichi di CO.CO.CO. esclusivamente per esigenze di cui non può far fronte con proprio personale interno e per progetti determinati, in conformità alle disposizioni vigenti;
4. Il presente accordo si applica ai rapporti di durata superiore ai trenta giorni, escludendo da tale applicazione i rapporti meramente occasionali, e le clausole in esso indicate sono riferite a rapporti di durata di 12 mesi, riproporzionabili per contratto di durata inferiore o superiore;
5. Il presente accordo si applica anche ai contratti in essere in rapporto al periodo residuale.

Articolo 2

Impegno del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si impegna a recepire, mediante specifico atto di modifica e/o integrazione del regolamento, ogni eventuale futuro intervento di carattere legislativo relativo a materie trattate nell'accordo stesso.

Articolo 3

Trasparenza nella scelta del contraente

1. L'IPAB, di norma tiene aggiornato appositi elenchi di disponibilità, a cui fanno principalmente riferimento nella individuazione dei singoli collaboratori.
2. Motivazione della scelta con riferimento ad esigenze straordinarie o a professionalità non presenti o non disponibili all'interno dell'Ente.

Articolo 4

Modalità di accesso alle collaborazioni

1. L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa può essere affidato con:
 - procedura semplificata,
 - procedura pubblica.

Procedura semplificata:

- La procedura semplificata si applica ai contratti di importo non superiore ai 12.000,00 Euro annui e la competenza a deliberare spetta al Consiglio di Amministrazione.
- I contratti sono stipulati dal Legale-Rappresentante pro-tempore dell'IPAB.
- Nell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, affidato con procedura semplificata, il prestatore viene individuato, a seguito di presentazione di idonea istanza di disponibilità e/o assunzione corredata da curriculum vitae, documento di riconoscimento e codice fiscale.
- La valutazione dei curriculum vitae è effettuata dal Consiglio di Amministrazione il quale potrà avvalersi della consulenza di esperti del settore.
- Il contratto può essere stipulato anche mediante scambio di corrispondenza tra le parti, secondo l'uso del commercio, e si perfeziona con l'accettazione del prestatore.

Procedura pubblica:

- Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, da affidare con la procedura pubblica, l'avviso delle selezioni per la stipula di contratti sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio dell'IPAB e/o sul sito web dello stesso, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni.
- L'avviso pubblico deve comprendere:
 - i contenuti della collaborazione da svolgere e/o l'impegno temporale complessivo richiesto;
 - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - il profilo professionale necessario;
 - le caratteristiche curriculari richieste;
 - la durata del contratto;
 - il compenso complessivo lordo previsto.
 - eventuali titoli di studio e/o abilitazioni e/o specializzazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
- L'assegnazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avverrà mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste, integrato eventualmente da colloqui e/o prove selettive.
- L'analisi dei curricula sarà effettuato da una Commissione composta da non meno di tre membri nominata dal Consiglio di Amministrazione.
- In ogni caso i membri della Commissione giudicatrice non devono essere componenti della Giunta Amministrativa, non devono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali designati dalle Confederazioni ed OO.SS. o dalle associazioni professionali.
- Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa decorreranno dalla data di stipula del contratto.

Articolo 5

Natura e caratteristiche dell'incarico

1. L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali d'opera senza vincolo di subordinazione.
2. Gli elementi che caratterizzano la collaborazione coordinata e continuativa sono:
 - La collaborazione, intesa come accordo tra il committente ed il collaboratore per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti, fondato su un rapporto autonomo e paritario e che implica un'autonomia professionale del collaboratore nell'ambito delle linee guida tracciate dal committente nel cui interesse viene fornita la prestazione;

- La coordinazione, intesa come programmazione funzionale tra l'attività del collaboratore (prestatore d'opera) e quella del committente, in modo tale che il risultato sia la conseguenza di tale coordinamento;
 - L'unitarietà, intesa come possibilità per il committente di fornire direttive al collaboratore nei limiti della sua autonomia professionale. L'unità non esclude la possibilità di più rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con lo stesso committente o con più committente contemporaneamente;
 - La continuità, intesa come persistenza nel tempo delle prestazioni, nel senso che tali prestazioni non devono essere occasionali, sporadiche, episodiche o saltuarie;
 - La prevalenza personale, intesa come requisito necessario ed essenziale del rapporto di CO.CO.CO.;
 - La svincolo della subordinazione, inteso come assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione;
 - Il compenso periodico stabilito, inteso come corrispettivo determinato tra le parti contraenti prima dell'inizio dell'attività
 - L'assenza di mezzi organizzativi, intesa nel senso che il collaboratore nello svolgimento della sua prestazione deve prioritariamente avvalersi non di mezzi organizzativi propri, ma di quelli messi a disposizione dal committente.
3. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni contrattualmente assunti con il committente è libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, dandone comunicazione scritta al committente per valutare che non sussista conflitto di interessi con quella fornita al committente medesimo o che non si tratti di attività che creino danno all'immagine o pregiudizio all'IPAB;
 4. Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico e non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.
 5. Le clausole di cui ai commi tre e quattro rivestono per il committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile;
 6. Nell'ambito del contratto di collaborazione individuale è consentito l'inserimento di una clausola di esclusività dell'attività svolta dal collaboratore.
 7. La predetta clausola è riferita essenzialmente ad attività compatibile con quella oggetto specifico della prestazione richiesta.
 8. Nel caso in cui venga prevista detta clausola devono essere indicati nel contratto individuale i termini e gli ambiti in cui ha effetto l'esclusiva e la relativa entità dell'indennità economica aggiuntiva che, in ogni caso, non potrà essere superiore al 50% dell'importo complessivo del compenso prestabilito per l'incarico.
 9. Il committente assicurerà a favore dei collaboratori l'applicazione delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni; nell'eventualità la sede della prestazione dovesse corrispondere con quella messa a disposizione dalla stesso committente quest'ultimo garantirà che lo svolgimento delle attività avvenga nel rispetto della predetta normativa ed individuerà procedure adeguate per l'inserimento dei collaboratori nel sistema di relazioni aziendali per la prevenzione sicurezza.

Articolo 6

Forma contrattuale e contenuti del contratto

1. Il contratto individuale di collaborazione deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
 - Obbligatoria:
 - Identità delle parti e professionalità del collaboratore;
 - L'individuazione delle prestazioni richieste al collaboratore;
 - La durata del contratto di collaborazione;
 - L'individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento con il committente;

- L'entità dei compensi e/o rimborso spese e loro modalità e tempi d'erogazione;
- Luogo e modalità di espletamento dell'incarico;

Facoltativi:

- Le modalità di accesso alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- Le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità;
- Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso, e l'eventuale composizione delle controversie;
- Le modalità di eventuale rinnovo del contratto di collaborazione, il riconoscimento professionale;
- Le forme di godimento dei diritti sindacali e le forme assicurative previste;
- Possibilità di utilizzo, da parte dell'incaricato, di risorse strumentali dell'IPAB.
- Assenza di clausole vessatorie.

Articolo 7

Formazione professionale

1. Ai collaboratori sarà fornita l'informazione sui programmi annuali di formazione ed aggiornamento promossi e/o previsti dall'Ente per il proprio personale concordando, ogniqualvolta sussiste l'interesse dell'Ente, le modalità di partecipazione anche per i collaboratori.

Articolo 8

Corrispettivo

1. Il corrispettivo è da determinarsi in modo equo e proporzionale rispetto alla qualità, all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni e delle professionalità richieste, e sarà stabilito, di volta in volta, nel provvedimento di autorizzazione all'affidamento dell'incarico.
2. Ai compensi lordi dovranno essere applicati le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, provvedendo ai relativi versamenti, stabiliti dalla normativa vigente. Il committente s'impegna ad evidenziare le detrazioni spettanti, le trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative, nel prospetto mensile di pagamento che viene rilasciato al collaboratore e s'impegna, altresì, a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (le ritenute previdenziali, le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del committente, l'IRAP se dovuta, e quant'altro previsto dalle altre disposizioni di legge).

Articolo 9

Polizze assicurative

1. Inserimento dei collaboratori tra i beneficiari della copertura assicurativa dell'Ente per responsabilità civile verso terzi.
2. Il committente si impegna a stipulare a favore del collaboratore idonea polizza assicurativa contro gli infortuni (polizza INAIL) secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti.
3. Il committente dovrà, inoltre, sollevare da ogni responsabilità civile verso terzi e verso l'IPAB, il collaboratore per le prestazioni fornite al committente medesimo, salvo che tale responsabilità non derivi da dolo o colpa grave. A tal fine, il committente dovrà stipulare idonea polizza assicurativa.

Articolo 10

Rimborsi spese per trasferte

1. Il contratto deve prevedere il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio relative a trasferte debitamente autorizzate dal committente, dietro presentazione di idonea

documentazione comprovante le spese sostenute dal collaboratore. Le spese non documentate non danno diritto al rimborso.

2. Nel caso il collaboratore per dette trasferte usi il mezzo proprio, il rimborso delle spese di viaggio viene calcolato nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso.

Articolo 11

Durata del rapporto di collaborazione

1. La durata del rapporto di collaborazione dovrà essere esplicitamente indicata nel contratto stesso e deve essere prevista in funzione dell'attività, dell'opera o del servizio da eseguire.
2. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non potrà avere una durata complessiva superiore a 12 mesi.
3. Qualora il rapporto venga rinnovato, non potrà, comunque, superare il limite massimo stabilito.

Articolo 12

Modalità di espletamento della prestazione

1. Il collaboratore potrà prestare opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, compatibilmente con gli orari e le modalità di servizio nel cui ambito si svolge la prestazione oggetto dell'incarico, nonché tenuto conto delle esigenze di coordinamento del committente.
2. Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività nella sede e nel territorio indicati dal committente.

Articolo 13

Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali la malattia, infortunio, maternità e congedi parentali, riconosciuti in termini di identificazione sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, non vi sarà a carico del collaboratore nessun vincolo di prestazione.
2. Ove, pertanto, sopravvengono eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali quelli sopra indicati, la prestazione resterà sospesa:
 - Nel caso di infortunio fino a guarigione clinica;
 - Nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla data effettiva per un periodo complessivo di cinque mesi; E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta ad eventi che mettono a rischio la gravidanza. L'IPAB, previa stipula di apposita convenzione con la sede provinciale dell'INPS, che prevede tale possibilità, si impegna ad anticipare il pagamento dell'indennità di maternità spettante alla collaboratrice;
 - Nel caso di congedi parentali, per un periodo di 30 giorni nell'anno solare;
3. In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per malattia (per un periodo superiore a giorni 20 consecutivi), non vi sarà l'erogazione del compenso.
4. In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per infortunio, malattia e maternità per un periodo superiore a trenta giorni, il contratto di collaborazione può essere prorogato per un periodo pari alla sospensione con riconoscimento del conseguente corrispettivo, sempreché detta proroga non sia incompatibile con la scadenza della realizzazione del progetto, in tal caso sarà motivo di recesso contrattuale.
5. I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di 12 mesi e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore;
6. Il collaboratore dovrà in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente, (entro 24 ore) al committente l'impossibilità di eseguire la

prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzione alternative.

7. Qualora la predetta impossibilità sopravvenga in conseguenza di eventi di cui al presente articolo, il collaboratore dovrà, nel più breve tempo possibile, presentare al committente la relativa documentazione sanitaria, pena la non corresponsione prevista dal precedente comma 3.

Articolo 14

Eventi eccezionali comportanti impossibilità temporanea della prestazione

1. Al collaboratore è riconosciuto, per gravi motivi personali e familiari debitamente documentati, la possibilità, previo consenso del committente, di interrompere la prestazione fino ad un massimo di 8 giorni nell'arco solare, senza che questo comporti interruzione o sospensione dell'efficacia del contratto stipulato.
2. Nel caso di matrimonio, previo consenso del committente e su richiesta scritta da far pervenire almeno 30 giorni prima dell'interruzione della prestazione, può essere concessa al collaboratore una sospensione della prestazione medesima per un periodo massimo di 15 giorni continuativi di calendario, senza alcun corrispettivo.
3. Nel caso in cui il contratto sia di durata inferiore all'anno, i giorni suddetti sono riparametrati.

Articolo 15

Riconoscimento di professionalità

1. In caso di necessità di attivare una nuova collaborazione per la medesima attività, il committente terrà conto, in via prioritaria, di precedenti incarichi.

Articolo 16

Certificazione del servizio

1. I collaboratori potranno richiedere la certificazione dell'attività prestata, utile ai fini curriculari e gli Enti si impegnano a valutare l'opportunità di riconoscerne l'utilità anche ai fini delle future selezioni.

Articolo 17

Recesso e risoluzione del contratto

1. Il contratto individuale potrà essere risolto, dal committente, nei seguenti casi:
 - a) Per scadenza del termine di contratto o per avvenuta realizzazione dell'opera oggetto del contratto;
 - b) Per sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione oggetto del contratto;
 - c) Per violazione del segreto d'ufficio a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui il collaboratore avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico;
 - d) Per recesso del contratto di cui al successivo punto 2 comma g);
 - e) Per attività prestata dal collaboratore sia autonoma che subordinata, a favore di terzi senza aver dato comunicazione scritta al committente per valutare che non sussista conflitto di interessi con quella fornita al committente medesimo o che non si tratti di attività che creino danno all'immagine o pregiudizio all'IPAB;
 - f) Per rinuncia all'incarico del collaboratore di cui al successivo punto 4.
2. Ciascuna delle parti firmatarie del contratto individuale può recedere dal contratto medesimo quando si verificano:
 - g) Sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;
 - h) Commissione da parte del collaboratore di reati previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni (legge antimafia);
 - i) Danneggiamenti a terzi e/o all'IPAB imputabili a dolo o colpa grave; furto di beni da parte del collaboratore;

- j) Inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti dal contratto stipulato.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti dovranno darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R. Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il collaboratore ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuali risarcimenti danni.
4. Il collaboratore può risolvere anticipatamente il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 18

Entrata in vigore e pubblicità del seguente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Rag. Filippo Barbera

F.to Dott. Michele Guzzo